



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto Legislativo 152/2006 - Parte IV - Titolo V. Linee Guida relative alle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1.

DELIBERA

1. di approvare le Linee Guida regionali relative alle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di riservarsi la possibilità di integrare o modificare i contenuti dell'Allegato A qualora intervenissero necessità di modifiche e/o integrazioni derivanti dalla sua prima applicazione o conseguenti a variate disposizioni di legge in merito;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

p. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

Fabio Tavazzani

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 , recante Norme in materia ambientale.

Motivazione:

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ha introdotto, nella Parte IV - Titolo V dedicata alla bonifica dei siti inquinati, alcune modificazioni e integrazioni alla precedente normativa di settore costituita dal D.M. 471/99.

In particolare ha introdotto novità per la documentazione tecnica da presentare e per le procedure da applicare nell'iter di approvazione prevedendo il ricorso all'*Analisi di Rischio Sito Specifica*, per la determinazione delle *Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)*, ogni qualvolta, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, si accerti il superamento, anche per un solo parametro, delle *Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)* individuate all'Allegato 5, Titolo V, Parte IV dello stesso decreto.

L'*Analisi di Rischio Sito Specifica* è strutturata secondo un principio di cautela o di conservatività, che caratterizza ogni fase del processo di analisi e che deve ispirare la scelta dei dati di input, sia quelli sito-specifici che quelli di esposizione e di tossicità.

Le modifiche ed integrazioni sopramenzionate potrebbero determinare, specie in considerazione del fatto che le procedure in questione sono delegate alle Amministrazioni Comunali, incertezze nell'applicazione delle stesse o interpretazioni diversificate sul territorio con un conseguente rischio di disparità di comportamenti in procedure particolarmente delicate che coinvolgono diversi soggetti ed interessi pubblici e privati.

In questo periodo di prima applicazione della norma abbiamo registrato, specie in sede di Conferenze dei Servizi, numerose sollecitazioni che segnalavano la necessità di un orientamento regionale in materia. Rispondendo a questa sollecitazione è stato predisposto un testo base che è stato confrontato, sia tramite apposite riunioni che tramite scambi di comunicazioni, con gli Enti Provinciali e l'A.R.P.A.M. definendo così un documento condiviso finale.

Sulla base dell'applicazione delle linee di indirizzo in argomento sarà possibile raccogliere e valutare eventuali proposte e suggerimenti per migliorare le stesse anche a seguito di modifiche o integrazioni delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

Esito dell'istruttoria

Si ritiene quindi opportuno, al fine di chiarire e semplificare le procedure in questione, emanare le linee guida di cui all'Allegato A) per orientare omogeneamente i soggetti competenti sul territorio regionale e conseguentemente si propone:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Geol. Emilio Pennacchioni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**POSIZIONE DI FUNZIONE SALVAGUARDIA, SOSTENIBILITA' E COOPERAZIONE
AMBIENTALE**

VISTO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Isabella Cioni)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

p. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

Fabio Tavazzani



ALLEGATO A

DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 - PARTE IV - TITOLO V

LINEE GUIDA REGIONALI RELATIVE ALLE PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DEI RAPPORTI TECNICI CONCERNENTI I SITI INQUINATI

Le Linee Guida regionali, indirizzate ad unificare e rendere omogenei sul territorio regionale le modalità di applicazione delle procedure inerenti la bonifica dei siti inquinati, si riferiscono alla generalità dei casi, con esclusione dei Siti dichiarati di Interesse Nazionale (SIN) la cui competenza è in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e sono riconducibili alle seguenti tematiche:

- A. **Indagini ed attività istruttorie (art. 242 del D.Lgs.152/2006);**
- B. **Procedure;**
- C. **Richiesta permesso di costruire in ex aree commerciali/industriali**
- D. **Aree contaminate di ridotte dimensioni e procedure semplificate**
- E. **Accertamento di avvenute contaminazioni, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 244 del D.Lgs.152/2006)**
- F. **Rimozione di materiali inquinati e/o inquinanti**
- G. **Garanzie finanziarie**

A. Indagini ed attività istruttorie (art. 242 del D.Lgs.152/2006)

Per quanto attiene all'articolo 242 della norma (procedure operative ed amministrative), il comma 12 dello stesso articolo enuncia che: "*Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni*".

Le indagini e le attività istruttorie riguardano documenti, elaborati e progetti esaminati nell'ambito della Conferenza dei Servizi e che, sino all'epilogo di un percorso amministrativo in evoluzione, necessitano di verifiche ed integrazioni.

Le stesse indagini e le attività istruttorie svolte, secondo le disposizioni vigenti, dalla Provincia che si può avvalere della competenza tecnica dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (di seguito A.R.P.A.M.), si debbano sostanziare in un esame documentale complessivo sia pure distinto per specializzazioni e competenze.

B. Procedure

Le disposizioni dettate dal D.Lgs.152/2006 stabiliscono che, "... *al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera misure necessarie di prevenzione...*" (comma 1, art. 242) e in tale circostanza lo stesso "...*svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.*" (comma 2, art. 242).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Di ciò è tenuto a dare **apposita comunicazione** al Comune, alla Provincia, alla Regione, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (comma 2, art. 304).

Laddove l'indagine preliminare accerti che il livello delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (di seguito CSC) non sia stato superato, il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'A.R.P.A.M..

La Provincia si avvarrà della competenza tecnico-scientifica dell'A.R.P.A.M. per le attività di verifica e controllo nei quindici giorni successivi alla data di notifica dell'autocertificazione.

Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, il responsabile dell'inquinamento ne dà notizia al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'A.R.P.A.M. e presenta ai suddetti enti il documento "*Piano della Caratterizzazione*" il quale costituirà oggetto di valutazione della successiva Conferenza dei Servizi (comma 3, art. 242).

A tal fine entro i 30 giorni successivi alla presentazione del "**Piano della Caratterizzazione**", il Comune, in qualità di responsabile del procedimento,

- a. convoca la Conferenza dei Servizi per l'esame della pratica finalizzato all'approvazione, o meno, del Piano stesso (comma 3 art. 242), invitando la Provincia al preventivo esame della documentazione in tempo utile per consentire le valutazioni del documento in sede di Conferenza dei Servizi;
- b. verifica se il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. abbia ricevuto, dal soggetto responsabile dell'inquinamento, copia della documentazione e in caso contrario provvede a fornirla direttamente o tramite il soggetto responsabile

Considerato che le risultanze dell'esame della documentazione dovrà costituire la base per le valutazioni da parte dei soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi, è necessario che la Provincia, titolare della fase istruttoria, si coordini preventivamente con le altre amministrazioni fornendo alle stesse, preliminarmente alla seduta della Conferenza, i risultati dell'istruttoria che può avvenire anche per posta elettronica.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, la Provincia presenta il documento istruttorio, frutto dell'attività svolta con il supporto dell'A.R.P.A.M. e di eventuali altre figure tecniche rappresentanti delle Amministrazioni invitate alla Conferenza dei Servizi, e, contemporaneamente, i soggetti partecipanti possono esprimere pareri di competenza derivanti dal raffronto con le risultanze dell'istruttoria.

Nel caso di autorizzazione del Piano della Caratterizzazione, con eventuali prescrizioni, il Comune:

- invita il responsabile dell'inquinamento a presentare, entro 6 mesi, il documento "Analisi di Rischio" contestualmente alle risultanze del Piano della Caratterizzazione;
- indica i soggetti a cui dovrà essere inviato tale documento tra cui anche l' A.R.P.A.M. e l' A.S.U.R. territorialmente competente che potranno essere chiamati a fornire il supporto tecnico nella fase istruttoria;
- indica, al responsabile dell'inquinamento, i parametri di input che serviranno per l'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs.152/2006 (Documento APAT Prot. n° 009642 del 21 marzo 2007).

A seguito dell'istruttoria svolta dalla Provincia con il supporto dell' A.R.P.A.M. e dell'A.S.U.R. territorialmente competenti, entro i 60-giorni successivi alla presentazione del documento "**Analisi di Rischio**"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

schio", il Comune, in qualità di responsabile del procedimento, convoca la Conferenza dei Servizi per l'approvazione

In caso di approvazione a maggioranza, la relativa delibera di adozione deve riportare una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle argomentazioni dissenzienti espresse nel corso della stessa Conferenza dei Servizi.

Considerato il profilo tecnico del documento e la necessità di un confronto con il proponente, questa fase comporta una specifica verifica e valutazione da svolgere mediante l'utilizzazione della check-list disposta da APAT di cui al documento denominato "Documento di riferimento per la valutazione della conformità dell'analisi rischio sanitario-ambientale di Livello 2 ai "Criteri Metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" (Rev. 1)".

I lavori della Conferenza dei Servizi possono svolgersi in più sedute e secondo le seguenti modalità:

1. Nella prima seduta della Conferenza dei Servizi, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Provincia con il supporto tecnico scientifico dell' A.R.P.A.M. e dell'A.S.U.R. territorialmente competenti, vengono valutate le risultanze della stessa istruttoria;
2. nel caso in cui vengano evidenziati elementi di criticità o di carenza di documentazione dell'Analisi di Rischio presentata dal soggetto responsabile dell'inquinamento (proponente) si procede alla sospensione dei lavori della Conferenza dei Servizi e al conseguente avvio dell'attività di un gruppo di lavoro, interno alla stessa Conferenza, che ha il compito di interfacciarsi con il proponente.

Il gruppo di lavoro è costituito al fine di rendere più produttivo il confronto con il proponente e di accelerare l'eventuale presentazione di documentazione integrativa necessaria per la valutazione finale

Di tale gruppo ne fanno parte oltre la Provincia, che ha la titolarità dell'attività istruttoria, anche l' A.R.P.A.M., l' A.S.U.R. territorialmente competenti ed eventuali altre figure tecniche rappresentanti delle Amministrazioni invitate alla Conferenza dei Servizi.

È utile ricordare che la partecipazione dell'A.S.U.R. al gruppo di lavoro riveste una fondamentale importanza, da un punto di vista consultivo e scientifico, anche in rapporto ai contenuti dell' Allegato 1 al Titolo V del D.Lgs.152/2006 che nella stessa titolazione "Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito" ribadiscono tale principio.

In particolare, poi, nello stesso Allegato si evidenzia "...il carattere precipuamente igienico - sanitario posto alla base di tutti gli elementi necessari per la redazione dell'analisi di rischio..." e si fa riferimento a "...vie e modalità di esposizione.." tese a studiare e valutare le dinamiche tramite le quali può avvenire il contatto tra l'inquinante ed il bersaglio (contatto dermico, ingestione di acqua potabile o suolo, inalazione di vapori, ecc..).

In coerenza con tale impostazione alla voce "*recettori o bersagli della contaminazione*" si considerano proprio i recettori umani, identificabili in residenti e/o lavoratori presenti nel sito (on - site) o persone che vivono al di fuori del sito (off - site).

Il gruppo di lavoro procederà all'istruttoria del documento "*Analisi di Rischio*", anche mediante verifica dei parametri e degli scenari considerati, e comunque tramite il confronto tecnico con il proponente al fine di chiarire i diversi aspetti per i quali si sono rilevate problematiche o carenze documentali.

In questo modo sarà favorita e accelerata l'eventuale produzione, da parte del proponente, di ulteriori elementi conoscitivi ritenuti necessari per la valutazione finale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le risultanze dell'attività istruttoria svolta dal gruppo di lavoro, dovranno essere preventivamente messe a disposizione degli altri soggetti della Conferenza dei Servizi, anche per posta elettronica, per consentire una circostanziata valutazione e l'espressione del parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi.

3. Ripresa dei lavori nella Conferenza dei Servizi che, esaminati i risultati del gruppo di lavoro, esprime, nei confronti dell'Analisi di Rischio proposta, il motivato parere con eventuali prescrizioni.

Entro 6 mesi successivi all'approvazione del documento "*Analisi di Rischio*" da parte della Conferenza dei Servizi, qualora gli esiti della procedura dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), il soggetto responsabile dell'inquinamento presenta all'Amministrazione Comunale il documento "**Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente**".

Entro i 60 giorni successivi alla presentazione del documento Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, il Comune, in qualità di responsabile del procedimento, convoca la Conferenza dei Servizi.

Anche in questo caso, tenuto conto della specificità del Progetto e delle presumibili valenze multidisciplinari, si può prevedere in generale che i lavori della Conferenza dei Servizi si articolino in più sedute e si conferma la necessità di operare tramite un gruppo di lavoro.

C. Compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche in rapporto all'eventuale stato di contaminazione delle aree interessate.

Considerato che con l'art 242 del D.lgs.152/06 e relativa tab 1 dell'allegato 3 allo stesso decreto, sono state stabilite le "concentrazioni soglia di contaminazione" del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, in rapporto alle specifiche possibili destinazioni d'uso dei siti, si ritiene che tale principio debba essere rispettato in tutte le circostanze in cui sono determinate le destinazioni d'uso del territorio.

Pertanto, sarà cura degli enti competenti in materia, ed in particolare dei Comuni, accertare, ogniqualvolta si definisca, tramite gli strumenti urbanistici o le relative autorizzazioni, la destinazione d'uso di aree o la loro variazione, la presenza eventuale di contaminanti e la conseguente limitazione d'uso stabilita dalle sopramenzionate disposizioni.

D. Aree contaminate di ridotte dimensioni e procedure semplificate

Ai fini del computo dell'estensione dell'area potenzialmente contaminata è necessario considerare l'eventuale dispersione dei contaminanti nella falda o la superficie massima indicata nell'Allegato 4 al Titolo V del D.Lgs.152/2006, non superiore a 1.000 mq, va intesa come proiezione in superficie delle aree contaminate nelle matrici ambientali suolo e sottosuolo; in altre parole è necessario definire le dimensioni, proiettate sul piano orizzontale, del plume di inquinamento presente nelle suddette matrici.

Nel caso in cui nello stesso sito siano presenti più fonti di contaminazione, ai fini del computo della superficie concorrono tutte le aree, proiettate in superficie, interessate dai contaminanti presenti nelle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Le verifiche dovranno essere condotte anche sulle acque sotterranee ove la falda si presenti a profondità tali da poter essere direttamente interessata dal dilavamento dei terreni interessati dall'inquinamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ove le analisi delle acque sotterranee evidenzino un superamento delle CSC, le procedure da applicarsi saranno quelle generali dettate dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

E. Accertamento di avvenute contaminazioni, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 244 del D.Lgs. 152/2006)

Il comma dell'articolo 244 stabilisce che "...le pubbliche amministrazioni che, nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti".

Rispetto a tale disposizione occorre ricordare che l'identificazione delle pubbliche amministrazioni, potenzialmente riconducibili all'attività di individuazione dei siti e accertamento dei livelli di contaminazione degli stessi, poggia sul principio che dette pubbliche amministrazioni debbano esercitare queste operazioni nell'ambito delle proprie funzioni.

Rientrano in tali categorie *le pubbliche amministrazioni* dotate di tali specifiche proprie funzioni quali gli stessi Comuni competenti per territorio, gli organi di controllo aventi qualifica per l'accertamento, compresi i corpi di vigilanza e qualunque ente pubblico od istituzionale, al quale facciano riferimento, A.R.P.A.M. (in quanto ente competente del quale la provincia si avvale), Vigili Urbani, A.S.U.R. (quale ente/organismo al servizio delle municipalità capaci di accertare le contaminazioni potenziali).

F. Rimozione di materiali inquinati e/o inquinanti

Fermo restando il principio secondo il quale ai materiali derivanti dalle operazioni di bonifica avviati al recupero o allo smaltimento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, Titolo I (Gestione dei rifiuti), ogni qualvolta si rilevi la necessità di rimuovere, come misura di sicurezza, serbatoi interrati di qualunque tipo (ad es. Punti Vendita Carburanti, ditte private, ecc.), e/o parti di terreno contaminato o altro, il responsabile dei lavori ne dà preventiva comunicazione, al Comune e alla Provincia, che si può avvalere della competenza tecnica dell'A.R.P.A.M., allo scopo di permettere le più opportune indagini e verifiche.

Ugualmente il Comune dovrà tempestivamente comunicare alla Provincia, che si può avvalere della competenza tecnica dell'A.R.P.A.M., ogni notifica di inquinamento e ogni comunicazione di avvenuto ripristino, al fine di permettere le opportune attività di verifiche e controllo previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

G. Garanzie finanziarie

Il procedimento si conclude con il provvedimento dell'Amministrazione Comunale avente ad oggetto l'approvazione del progetto e tramite il quale, oltre a tutte le indicazioni e prescrizioni del caso, viene fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell'intervento.

Dette garanzie devono essere prestate dal proponente a favore in favore della Regione Marche, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi autorizzati, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1 lettera b) e c) della Legge 348 del 10/06/1982.

Il contratto di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, oltre agli elementi costitutivi previsti dalle citate normative, deve contenere, a titolo esemplificativo, almeno i seguenti dati :

1. I dati identificativi del responsabile dell'inquinamento;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. l'indicazione degli obblighi che si intendono garantire;
3. la previsione che il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dovrà essere eseguito:
 - a. in caso di fideiussione bancaria, dal fideiussore, previa espressa rinuncia da parte di quest'ultimo al beneficio di preventiva escussione ex art. 1944 Codice Civile e all'accezione della decorrenza del termine di cui all'art. 1957 Codice Civile, a semplice richiesta dell'ente garantito, senza opporre eccezioni;
 - b. in caso di polizza assicurativa, a semplice richiesta dell'ente e senza apporre eccezioni.In entrambi i casi, il pagamento dovrà essere eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da effettuarsi con raccomandata a.r.;

Qualora il pagamento dovesse essere effettuato dopo il suddetto termine di 30 giorni, il garante sarà tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo e in aggiunta al capitale, interessi calcolati al tasso legale;

4. la previsione che il mancato pagamento dei premi da parte del proponente o altre eccezioni non potranno essere opposte all'ente garantito;
5. la previsione che non potranno essere posti a carico dell'ente imposte o spese derivanti dalla garanzia;
6. nessuna eccezione potrà essere inoltre opposta all'ente, nè dichiarazioni di fallimento e/o sottoposizione a procedure concorsuali o di liquidazione del proponente;
7. la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà ritenersi operativa fino alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 248 D.Lgs.152/2006. Sulla base dell'atto emesso dalla provincia, la regione provvederà allo svincolo della garanzia finanziaria;
8. l'indicazione del Foro di Ancona come foro competente per le controversie giudiziarie.

[Handwritten signature]